



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Il Segretario Generale

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro



3035-13.3-04/09/2015-CNEL-SG-P

All'Avvocato generale dello Stato  
Via dei Portoghesi, 12  
00186 ROMA

e, per conoscenza:

Al Segretario generale della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi  
00187 ROMA

*S.p., Avvocato generale dello Stato,*

si porge riscontro al parere n. 356806 reso in data 31 luglio u.s. da codesta Avvocatura erariale e si ringrazia particolarmente per l'estrema tempestività con cui si è voluto provvedere.

Questo Organo, dunque, sta ora procedendo in regime di *prorogatio*, nei limiti di quanto ben evidenziato nel menzionato parere. Peraltro, si è immediatamente appalesato un dubbio di carattere funzionale, sul quale si rende necessario ancora una volta ricorrere all'apprezzato avviso della S.V. Ill.ma.

Nella particolare congiuntura istituzionale che sta vivendo il CNEL, l'impiego delle risorse professionali assegnate al Segretariato generale è limitato ad assicurare soltanto gli "*atti di ordinaria amministrazione*": la relazione illustrativa della Legge di Stabilità 2015, correttamente richiamata dal citato parere di codesta Avvocatura, aveva già confinato entro tali limiti l'azione istituzionale del CNEL fin dal 1° gennaio scorso; ora, per giunta, l'intervenuta conclusione della Consiliatura e il conseguente avvio della fase di *prorogatio sine die* potrebbero aver ulteriormente inciso sul perimetro funzionale già tracciato dal Legislatore.

In tale condizione di attività istituzionale ridotta ai minimi termini, il personale amministrativo in servizio presso il CNEL (n. 68 unità alla data attuale), o almeno la gran parte di esso, potrebbe essere più proficuamente impiegato presso altri Organi o Amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni non molto dissimili da quelle istituzionalmente attribuite al CNEL (ad esempio: Corte dei conti, ARAN, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, ecc.). Più in particolare, potrebbero essere stipulati specifici "accordi di avvalimento" ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 20, comma 4, lettera *f-quinquies*, della legge n. 59/1997, tenuto conto del reciproco interesse ad utilizzare nel migliore dei modi possibili le varie e diversificate professionalità maturate presso il CNEL nel corso degli ultimi 20 anni e non più proficuamente utilizzabili nel CNEL medesimo.

Trattandosi di questione tanto delicata quanto complessa, investendo la "gestione congiunturale" di un Organo di rilevanza costituzionale posto in sostanziale attesa della sua soppressione, si prega di voler far conoscere il parere di codesta Avvocatura erariale.

Grato come sempre,

Con rispetto,

Francesco Massi  
FM



*Avvocatura Generale dello Stato*

**05/11/2015-496265 P**  
AGS Roma / POSTA CELERE



0498265-2015PAOORM

**Posta celere**

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,

Partenza n.

Tipo Affare Cs.29698/15 Sez.

AG

Avv. Salvatorelli

*Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati*

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL

Segretario Generale

Viale David Lubin, 2

00196 ROMA

e, p.c., al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

00187 ROMA

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro



3465-13.3-06/11/2015-CNEL-SG-A

Rif nota del 04.09.2015  
prot.n. 3035-13.3

Oggetto : Dimissioni del Presidente del CNEL

1. Con nota del 29.07.2015, premesso che il Presidente del CNEL aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 27.07.2015, veniva richiesto l'avviso di questa Avvocatura in ordine alla perdurante operatività o meno del Consiglio, ipotizzando che allo stesso fosse applicabile l'istituto della *prorogatio*.

Con parere reso in data 31.07.2015, n.356806 si forniva riscontro alla richiesta, chiarendo, anche tenuto conto di talune significative pronunzie della Corte Costituzionale, che la peculiare natura del CNEL – organo avente rilevanza costituzionale – doveva far ritenere ragionevole l'applicazione della *prorogatio*, con la possibilità di proseguire l'attività, pur nei ragionevoli limiti abitualmente praticati in tutti i consimili casi e avendo riguardo a quanto per il caso di specie previsto dall'art.1, co.289, della L. n.190/2014 – cd. *Legge di Stabilità 2015* e della relativa Relazione Illustrativa.

Con successiva nota del 04.09.2015 si richiede ora – alla luce dell'obiettivo, sopravvenuto contenimento dell'attività del CNEL, limitata agli “atti di ordinaria amministrazione” – se il personale amministrativo del Consiglio possa “essere più proficuamente impiegato presso altri Organi o Amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni non molto dissimili da quelle istituzionalmente attribuite al CNEL (ad esempio: Corte dei conti, ARAN, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, ecc.)”, anche attra-





## *Avvocatura Generale dello Stato*

verso l'utilizzo degli strumenti previsti dall'art.15 della L. n.241/90 e dall'art.20 della L. n.59/97.

Esaminate le disposizioni regolanti la fattispecie si osserva quanto segue.

2. E' certamente rimessa a codesto Spett.le Consiglio la valutazione della utile permanenza del personale amministrativo CNEL per lo svolgimento dell'attività tuttora di pertinenza: una tale valutazione sembra sia stata già fatta, nel senso di una sopraggiunta almeno parziale inutilizzabilità.

Da tale premessa discende certamente l'opportunità di valutare la sussistenza di un interesse pubblico ad una diversa destinazione di detto personale: e ciò anche, e oggi principalmente, nell'ottica della sempre più avvertita necessità di ottimizzare l'impiego delle limitate risorse pubbliche, in linea con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica (si vedano anche le norme sulla eccedenza di personale: ad es., l'art.33 del D. Lgs. n.165/2001).

In questo contesto sembra alla Scrivente che possa attentamente valutarsi l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni richiamate nella richiesta di parere, che pure non contemplano direttamente una simile possibilità.

3. L'art.15 della L. n.241/90, come da ultimo novellato, prevede, in via generale, la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro *"accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

L'art.20 della L. 15.03.1997, n. 59, contempla poi specificamente al comma 4 – nell'ambito della semplificazione amministrativa - la possibilità di emanare decreti legislativi e regolamenti attraverso i quali ( lettera *f-quinquies*) si realizzi un *"avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"*.

4. Dall'esame complessivo delle disposizioni, e nella prospettiva di un definitivo ridimensionamento del ruolo del CNEL già rammentata nella precedente consultazione, sembra pertanto a questa Avvocatura che la via dei menzionati accordi possa effettivamente essere percorsa al fine di imprimere alle strutture amministrative – ed al personale che ne fa attualmente parte – una destinazione che, nel valorizzare le precise professionalità acquisite, ne consenta un migliore utilizzo, anche in prospettiva futura e nell'interesse dello stesso personale.

A tale risultato dovrà pervenirsi, in linea di principio, secondo le linee generali tratteggiate dal richiamato art.15 della L. n.241/90. Attraverso detto accordo – in armonia con quanto suggerito dall'art.20 della L. n.59/97 cit. – si potrà realizzare, con l'istituto dell'avvalimento, il miglior impiego delle strutture e delle risorse umane e finanziarie (tuttora di pertinenza del CNEL), in piena coerenza con le linee già ipotizzate in prospettiva nel Disegno di Legge costituzionale n.1429-B (già approvato dal Senato) all'art.40, comma 1, che prevede la futura *"riallocazione delle risorse umane e strumentali"* del CNEL.



*Avvocatura Generale dello Stato*

Vorrà infine valutarsi l'opportunità di informare preventivamente le organizzazioni sindacali più rappresentative della procedura che si andrà ad azionare, in analogia con quanto previsto dal già citato art.33 del D. Lgs. n.165/2001.

Nel senso che precede è reso il richiesto parere.

Si rimane a disposizione per quanto altro possa occorrere.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Massimo Massella Ducci Teri

*M. Massella Ducci Teri*

dell'Amme ne il 19/11/2015  
ore 15,40